

Cod. Titolare 2.2.3
Cod. Prestazione PAUR_002_C.M.
Tipo documento: PARERE

Comunicazione interna

Ai Funzionario Istruttore del Servizio Territoriale
Dr. Carlo Rossetti

e, p.c. T.I.F. UOS Agenti Fisici
Dirigente della UOS Agenti Fisici
Dirigente della UOC Servizio Territoriale
Direttore del Dipartimento

OGGETTO: D. Lgs. n. 152/2006 - P.A.U.R. ai sensi dell'art. 27 bis, relativo ad un progetto per un impianto di digestione anaerobica per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi con produzione di biometano, in agro di Soletto Z. I. Galatina - Soletto – Proponente: FORENERGY S.r.l. con sede legale a Lecce in via Cicoella n°3. – Comunicazione pubblicazione integrazioni documentali - Contributo Istruttorio Agenti Fisici.
Rif.: Provincia di Lecce prot. n. 50515/2024 del 17/12/2024, acquisito al prot. ARPA Puglia n. 91799 del 17/12/2024.

Con la nota identificata in epigrafe, la Provincia di Lecce – Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica – ha comunicato la trasmissione, da parte del proponente, delle integrazioni documentali richieste in fase di Conferenza dei Servizi del 08/10/2024, rendendole disponibili sul proprio sito web al link¹. Nello specifico delle tematiche ambientali Agenti Fisici e al precedente parere AFLE prot. n. 64718 del 02/09/2024, si fornisce il contributo istruttorio sulla documentazione integrativa richiesta. In particolare la documentazione esaminata è stata la seguente:

- A. DTG_004 - Relazione Tecnica AIA - rev. 2 novembre 2024;
- B. DTG_013 – Studio di Impatto Ambientale - rev. 2 novembre 2024;
- C. DTG_015 AIA - Piano di Monitoraggio e Controllo - rev. 2 novembre 2024;
- D. DTG_016 AIA – Sintesi non Tecnica - rev. 1 novembre 2024;
- E. DTG 008 P016-201.001.003-02 - Piano di Gestione e Manutenzione rev1 - novembre 2023;
- F. DTG_017 - Conclusioni sulle BAT – rev. 1 novembre 2023;
- G. ELG054 - PMC Planimetria rev2 firmato – rev. 02 novembre 2024;
- H. DTG 031 PIANO MONITORAGGIO AMBIENTALE – rev. 0 novembre 2024;
- I. TRASMISSIONE Riscontro 1 C.d.S. FORENERGY del 30/11/2024.

1/3

SEZIONE1 – Rumore e Vibrazioni

Con riferimento al precedente parere, erano state richieste in sintesi le seguenti integrazioni e indicazioni:

1. Il Gestore dovrà effettuare ad inizio attività e successivamente con frequenza annuale a cura di un TCA, una campagna di rilievi acustici all'esterno del perimetro aziendale, nelle postazioni di misura indicate nella relazione tecnica di cui al documento "DTG_012 Valutazione Previsionale di Impatto Acustico - ottobre 2023;
2. Il proponente al fine di minimizzare il deterioramento nel tempo delle emissioni di rumore e vibrazioni degli impianti e dei macchinari utilizzati, deve predisporre un apposito registro di manutenzione ordinaria e straordinaria, su cui annotare tutte le manutenzioni e le verifiche periodiche eseguite su detti impianti e macchinari o parti di essi, finalizzate al controllo delle emissioni acustiche.

¹https://www.provincia.le.it/paur_FORENERGY

3. Tutti i macchinari adoperati e funzionanti all'aperto, anche in fase di cantiere, dovranno essere certificati con marchio CE di conformità ai livelli di emissione acustica di cui al D.Lgs. 262/2002² in attuazione della Direttiva 2000/14/CE.

In riferimento ai precedenti punti 2. e 3., il proponente ha recepito le indicazioni riportate nel suddetto parere AFLE, predisponendo un apposito piano di gestione e di manutenzione dei macchinari utilizzati e assicurando la conformità di quelli funzionanti all'aperto alla Direttiva CE citata, soprattutto in fase di cantiere. Per ciò che attiene il punto 1. relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo, si concorda con le modalità e la frequenza dell'autocontrollo fissata annuale, **ma si ritiene opportuno modificare i punti di controllo, inserendo oltre i punti P1 e P2 anche il punto R1, così come identificati e georeferenziati nel documento "DTG_012 - Valutazione previsionale impatto – rev. 0 ottobre 2023" a firma del TCA Ing. Vito Sabato.**

SEZIONE 2 – Radiazioni Ionizzanti

In relazione a tale tematica e in riscontro a quanto sostenuto dal Gestore nel documento I. in elenco "TRASMISSIONE Riscontro 1 C.d.S. FORENERGY del 30/11/2024", si resta dell'avviso che l'art. 183 del D.Lgs. n.152/2006 che classifica i rifiuti, al comma 1. *b-ter* nella definizione di "Rifiuti Urbani", include i rifiuti domestici di natura organica definiti con l'acronimo FORSU così come riportato nell'Allegato *L-quater* della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, e che la D.G.R. n.1096/2012⁴ riferendosi agli impianti di smaltimento/trattamento RSU (rifiuti solidi urbani) non distingue o esclude tali rifiuti. Pertanto, considerato che alcuni tipi di rifiuto provenienti da impieghi igienico sanitari di pazienti oncologici potrebbero finire nei FORSU, si ritiene che gli impianti che trattano i rifiuti con codice CER 20108 provenienti dalla raccolta domestica, sono soggetti alle disposizioni della D.G.R. n.1096/2012, salvo diversa interpretazione dell'Autorità Regionale a cui il Gestore può rivolgersi direttamente per richiedere eventuali chiarimenti o deroghe.

2/3

Dall'esame documentale ed in particolare del documento C. "DTG_015 AIA - Piano di Monitoraggio e Controllo - rev. 2 novembre 2024", si evince che il Gestore intende comunque adempiere alla sorveglianza radiometrica sui carichi in ingresso tramite portale radiometrico, esponendo una procedura generica che non recepisce le indicazioni riportate nel parere AFLE. Nello specifico si ribadisce che compete all'Esperto di Radioprotezione di 2° e 3° grado, incaricato dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. n. 101/2020³ e s.m.i., che possiede le cognizioni e la formazione necessaria per gli adempimenti di radioprotezione, che elabora insieme al Gestore una procedura di sorveglianza radiometrica sui carichi in ingresso, finalizzata all'individuazione, al recupero e alla messa in sicurezza di sorgenti radioattive rinvenute nei rifiuti conforme alla D.G.R. n.1096/2012⁴. Tanto premesso, si ribadisce che al fine di esprimere un giudizio di compatibilità ambientale per la componente esaminata, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

1. nomina incarico e accettazione di un Esperto di Radioprotezione di almeno 2°;
2. definizione di uno specifico programma operativo per la gestione degli eventi radiologici, secondo le indicazioni dell'EdR e le procedure stabilite dalla DGR. 1096/2012 e dall'art. 72 D.Lgs. n. 101/2020 e s.m.i. e le

² DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2002, n. 262 - Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

³ DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101. - Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

⁴ Delibera n. 1096 del 5 giugno 2012 - Gestione allarmi radiometrici in impianti di trattamento/smaltimento RSU.

norme di buona tecnica sviluppate nel documento ISPRA – MATT “Task 01.02.02”⁵ e della norma UNI 10897:2001⁶ “. Si dovranno quindi fornire imprescindibilmente le seguenti informazioni:

- a) il luogo di rilevazione previsto su idonea planimetria;
 - b) il tipo di strumentazione da adoperare per i controlli;
 - c) le aree di sosta per gli automezzi risultati positivi al controllo, le aree per lo spargimento e/o confinamento del carico di rifiuti finalizzato all’individuazione del materiale radioattivo ed il box per la messa in sicurezza del materiale radioattivo rinvenuto, in attesa dell’esaurimento dei tempi di dimezzamento o di conferimento a ditte autorizzate, su idonea planimetria;
 - d) le modalità di attestazione e registrazione dei controlli effettuati;
 - e) il numero di operatori addetti a tale procedura;
 - f) le norme di protezione e sicurezza da attuare in caso di ritrovamento di materiale contaminato.
3. nel Piano di Monitoraggio e Controllo, si dovranno prevedere tra gli obiettivi generali, dei report annuali sul numero di controlli eseguiti con il portale radiometrico, e di quelli risultati positivi devono essere indicati tutti i dati di registrazione dei carichi esaminati, secondo le modalità di registrazione stabilite dall’Esperto di Radioprotezione.

Si rimette per il seguito di competenza.

Il Funzionario Incaricato
Dr. Antonio S. Renna
(N°6784 Iscrizione ENTECA)

3/3

⁵ “Task 01.02.02” - Linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti”.

⁶ UNI 10897:2001 “Carichi di rottami metallici – rilevazione di radionuclidi con misure X e gamma”.